

Statuto

ASSOCIAZIONE NAZIONALE INSEGNANTI SCIENZE NATURALI – A.N.I.S.N.

Articolo 1 - Denominazione

E' costituita dal 1981 l'Associazione denominata ASSOCIAZIONE NAZIONALE INSEGNANTI SCIENZE NATURALI – A.N.I.S.N. presso la Società dei Naturalisti, in Via Mezzocannone 8, CAP 80134, Napoli.

Articolo 2 – Scopi

L'Associazione è apartitica e priva di carattere sindacale e non persegue scopi di lucro. Nella consapevolezza del ruolo fondamentale dell'educazione scientifica nell'attuale società della conoscenza e dell'alto valore formativo dell'insegnamento delle scienze naturali, l'Associazione:

- 1) promuove iniziative atte a sostenere e valorizzare l'insegnamento scientifico nelle scuole di ogni ordine e grado;
- 2) favorisce e coordina iniziative e realizzazioni didattiche contribuendo ad una più stretta collaborazione tra docenti e società e organizzando convegni, seminari, riunioni, corsi di aggiornamento, concorsi, escursioni, viaggi di studio ed altre attività culturali a contenuto scientifico;
- 3) favorisce i rapporti con le associazioni professionali consorelle italiane e straniere e con associazioni e istituzioni scientifiche italiane e straniere;
- 4) cura la raccolta, l'organizzazione e la circolazione delle informazioni su tutto ciò che riguarda l'insegnamento delle scienze.

Articolo 3 – Soci

Possono essere Soci ordinari dell'Associazione gli insegnanti di scienze naturali delle scuole di ogni ordine e grado e tutti coloro che hanno interesse alla formazione, ricerca e divulgazione nelle suddette discipline.

Possono essere Soci collettivi, Enti e Scuole attraverso persone fisiche allo scopo delegate.

I soci collettivi non hanno diritto di voto.

Possono essere Soci onorari singoli cittadini italiani o stranieri che hanno acquisito la qualifica onoraria con la procedura definita nel Regolamento Nazionale.

Articolo 4 - Quota sociale

I soci pagano una quota annua il cui importo è stabilito dall'Assemblea dei Soci, su proposta del Consiglio Direttivo Nazionale. Qualora i soci facciano parte di una Sezione, la quota sociale annuale potrà essere versata tramite le Sezioni, secondo le modalità indicate nell'articolo 17.

I soci collettivi pagano una quota doppia rispetto a quella dei soci ordinari.

Articolo 5 - Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde:

- 1) per dimissioni;
- 2) dopo due anni di morosità nel pagamento della quota associativa annua;
- 3) per gravissimi motivi suggeriti all'Assemblea dal Consiglio Direttivo Nazionale e approvati a maggioranza dei 2/3 dei votanti.

Articolo 6 – Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- 1) L'Assemblea dei soci;

- 2) Il Consiglio Direttivo Nazionale;
- 3) Il Presidente;
- 4) Il Collegio Sindacale;
- 5) Il Collegio dei Probiviri;
- 6) La Consulta dei Presidenti di Sezione Regionale e Locale;
- 7) la Giunta della Consulta dei Presidenti.

Articolo 7 – Assemblea dei Soci

L'Assemblea dei Soci, organo sovrano dell'Associazione, è costituita dai soci in regola con il pagamento della quota sociale.

Hanno diritto di voto i Soci ordinari ed i Soci Onorari. Ogni partecipante all'Assemblea può essere latore di non più di tre deleghe.

E' ammesso il voto per corrispondenza secondo norme definite dal Regolamento dell'Associazione.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno o su delibera del Consiglio Direttivo Nazionale o su richiesta di almeno 1/10 dei Soci.

L'Assemblea deve essere convocata con un preavviso di almeno 15 (quindici) giorni prima della data stabilita, specificando il luogo, la data, l'ora della prima e della seconda convocazione. L'avviso della convocazione deve recare l'ordine del giorno predisposto dal Consiglio Direttivo Nazionale.

L'Assemblea è valida in prima convocazione quando sia presente o rappresentato la metà più uno dei Soci; in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti.

L'Assemblea delibera a maggioranza semplice, fatta eccezione per la modifica di articoli dello Statuto.

Articolo 8 - Funzioni dell'Assemblea

L'Assemblea:

- a) stabilisce l'indirizzo generale dell'Associazione e il programma delle attività da svolgere;
- b) approva i bilanci consuntivo e preventivo;
- c) procede alla ratifica della ammissione di nuove Sezioni, di nuovi Soci e della eventuale radiazione
- d) approva eventuali modifiche allo Statuto e al Regolamento dell'Associazione.

Articolo 9 – Consiglio Direttivo Nazionale

Il Consiglio Direttivo Nazionale sarà composto, a partire dal triennio 2016-2019, da 7 (sette) membri, ed esprime nel suo seno: il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario, il Tesoriere.

Partecipano alle riunioni del Consiglio Direttivo Nazionale senza diritto di voto, i Presidenti (o i loro delegati) di ciascuna delle Sezioni Regionali e, nelle regioni che ne siano prive, i Presidenti delle Sezioni Locali più rappresentative.

Articolo 10 - Funzioni del Consiglio Direttivo Nazionale

Il Consiglio Direttivo Nazionale si riunisce su convocazione del Presidente o per iniziativa di tre soci consiglieri, almeno due volte l'anno.

Il Consiglio Direttivo Nazionale:

- regge e amministra l'associazione;
- realizza il programma stabilito dall'Assemblea dei Soci;
- autorizza la costituzione delle strutture periferiche, dirime le eventuali controversie e decide il loro eventuale scioglimento;
- decide sulla ammissione o meno dei nuovi Soci. Le decisioni prese verranno ratificate dall'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo Nazionale dura in carica tre anni.

Qualora un posto di consigliere si renda vacante esso sarà ricoperto dal primo dei non eletti il quale rimane in carica fino alla scadenza del mandato.

Articolo 11 - Presidente

Il Presidente ha la rappresentanza legale e la firma sociale, in sua assenza è sostituito dal Vicepresidente.

Articolo 12 – Organizzazione periferica

L'organizzazione periferica dell'Associazione è così articolata:

Sezioni Regionali

Sezioni Locali

Gruppi di Soci

Articolo 13 – Sezione Regionale

La Sezione Regionale è istituita dal Consiglio Direttivo Nazionale su richiesta delle Sezioni Locali o dei Gruppi di Soci, appartenenti alla stessa regione nella quale si intende istituire la Sezione, e che siano in pari con la quota sociale. A tale riguardo le Province Autonome sono equiparate alle Regioni.

La Sezione Regionale ha preferibilmente la propria sede nel capoluogo della Regione.

Il Consiglio Direttivo Nazionale accerterà la effettiva possibilità di azione e rappresentanza regionale della costituenda sezione come prerequisito per l'istituzione.

Articolo 14 - Assemblea dei soci della Sezione Regionale

L'Assemblea dei Soci della Sezione Regionale nomina un proprio Consiglio Direttivo, che deve comprendere almeno un Presidente, un Segretario e un Tesoriere e che svolge la sua attività secondo un proprio regolamento interno che dovrà essere approvato dal Consiglio Direttivo Nazionale dell'Associazione.

Tutti i Soci dell'Associazione possono intervenire alle riunioni della Sezione Regionale con gli stessi diritti dei Soci residenti nella regione. Solo questi tuttavia godono del diritto di voto e possono assumere cariche sociali nella Sezione.

Alle riunioni della Sezione possono essere ammessi anche i non Soci, ma senza diritto di voto.

Articolo 15 – Sezione Locale

La Sezione Locale è istituita dal Consiglio Direttivo Nazionale dell'Associazione su richiesta di almeno dieci Soci ordinari che operano nel relativo territorio, siano in pari con la quota sociale e si diano un Regolamento non in contrasto con le norme del presente Statuto.

Essa è amministrata da un Consiglio Direttivo analogo a quello delle Sezioni Regionali, o almeno da un Presidente e un Tesoriere espresso dall'Assemblea dei Soci.

Articolo 16 – Gruppo di Soci

Costituiscono un Gruppo di Soci, nelle località in cui non esistono strutture periferiche dell'Associazione, almeno cinque Soci.

Il gruppo dei Soci nomina un proprio Coordinatore e redige un programma di attività da sottoporre al Consiglio Direttivo Nazionale dell'Associazione.

Articolo 17 - Quote dei soci delle sezioni Regionali e Locali e dei Gruppi di soci

I Soci delle Sezioni Regionali, delle Sezioni Locali o dei Gruppi di Soci, pagano la loro quota alla Sezione o al Gruppo stessi: una percentuale della quota, stabilita dal Consiglio Direttivo Nazionale sentita la Consulta dei

Presidenti di Sezione Regionale o Locale, è trattenuta dalla sezione stessa, la quale la utilizzerà per le sue attività; la percentuale rimanente della quota deve essere versata dalla Sezione (o dal Gruppo) alla Tesoreria dell'Associazione.

Le Sezioni Regionali, le Sezioni Locali e i Gruppi di Soci amministrano in proprio i fondi derivanti dalle quote dei Soci residenti e da altri finanziamenti e ne rendono conto al Consiglio Direttivo Nazionale dell'Associazione e alla Giunta della Consulta dei Presidenti dell'Associazione. Il Presidente di sezione è responsabile del rendiconto finanziario della propria sezione e lo invia al tesoriere e al Presidente nazionale almeno un mese prima dell'approvazione del bilancio.

Articolo 18 - Funzioni del Consiglio Direttivo Nazionale in relazione alle Sezioni Regionali e Locali

Il Consiglio Direttivo Nazionale dell'Associazione si esprime sulle attività delle Sezioni Regionali e Locali e può sciogliere quelle Sezioni che risultino inattive da più di un biennio o il cui operato sia in contrasto con lo Statuto dell'Associazione.

Articolo 19 – Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale è costituito da tre membri effettivi e due supplenti, i quali vengono eletti dall'Assemblea dei Soci e durano in carica quanto il Consiglio Direttivo Nazionale.

I Sindaci esercitano il controllo sull'amministrazione dell'Associazione: essi possono in qualsiasi momento controllare lo stato di cassa, i registri, la contabilità e tutti gli atti amministrativi.

I Sindaci danno conto del proprio operato in Assemblea.

Articolo 20 - Collegio dei Proviviri

Il Collegio dei Proviviri è costituito da tre membri, di cui uno è il Presidente, che sono eletti dall'Assemblea e durano in carica quanto il Consiglio Direttivo Nazionale.

Ha il compito di vigilare sull'applicazione dello Statuto e del Regolamento Nazionale e di dirimere eventuali controversie tra i Soci e fra gli organi dirigenti dell'Associazione e i Soci.

Articolo 21 - Consulta dei Presidenti di Sezione Regionale e Locale e Giunta della Consulta dei Presidenti

La Consulta dei Presidenti di Sezione Regionale e Locale è costituita da tutti i Presidenti delle Sezioni Regionali e Locali ed è convocata almeno una volta all'anno per coordinare le attività delle singole Sezioni.

La Giunta della Consulta dei Presidenti è eletta nella prima riunione dai Presidenti di Sezioni da una lista costituita da tutti i Presidenti di Sezione Regionale e Locale.

La Giunta è costituita da tre membri, Presidente, Vicepresidente e Segretario, ed ha il compito di:

- favorire, in base alle esigenze formative, didattiche e sociali, un piano di attività comune;
- convocare la Consulta dei Presidenti;
- riferire al Consiglio Direttivo Nazionale, anche con relazioni scritte, almeno una volta all'anno e in tutte le occasioni in cui se ne manifesti l'esigenza, sull'operato delle singole Sezioni, sui loro bisogni e sulle loro proposte.

Articolo 22 - Incompatibilità

Le cariche sociali di Consigliere del Consiglio Direttivo Nazionale dell'Associazione e di Consigliere di Sezione Regionale o Locale sono

incompatibili con quelle di membro del Collegio Sindacale e di membro del Collegio dei Probiviri.

Articolo 23 - Sito informatico

L'Associazione edita un sito informatico (www.anisn.it) e pubblica un Bollettino periodico inviato gratuitamente ai Soci.

Esso comprende una parte culturale, una parte di carattere professionale, le notizie riguardanti l'attività del Consiglio Direttivo Nazionale, delle Sezioni e dei Gruppi, e tutte le informazioni utili agli associati.

Del Bollettino e di ogni altra eventuale attività editoriale e informatica è responsabile il Consiglio Direttivo Nazionale dell'Associazione.

Articolo 24 - Fondo sociale

Il fondo sociale è costituito dalle quote dei Soci e da eventuali contributi statali e contribuzioni straordinarie elargiti all'Associazione da Enti, Istituzioni o privati.

Il fondo sociale è amministrato dal Consiglio Direttivo Nazionale.

Eventuali contributi elargiti direttamente alle Sezioni sono amministrati dalle Sezioni stesse e vanno annualmente indicati nel rendiconto annuale che va inviato al Consiglio Direttivo Nazionale e alla Giunta della Consulta dei Presidenti dell'Associazione.

Articolo 25 - Modifiche statutarie

Le modifiche al presente Statuto possono essere proposte dal Consiglio Direttivo Nazionale, dalla Consulta dei Presidenti di Sezione Regionale e Locale o da almeno cinquanta Soci.

Le proposte di modifica saranno portate a conoscenza dei Soci almeno quindici giorni prima dell'assemblea annuale. L'assemblea decide le modifiche dello Statuto con la maggioranza dei 2/3 dei Soci presenti.

Articolo 26 - Gratuità delle cariche

Le cariche sociali previste dal presente Statuto non danno diritto a remunerazioni.

Articolo 27 - Anno sociale

L'anno sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Articolo 28 - Scioglimento

In caso di scioglimento dell'A.N.I.S.N. tutto il suo patrimonio passa ad una Associazione simile o viene comunque impiegato a fini di pubblica utilità

Articolo 29 - Rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle norme di legge.